



**Criteria per l'attuazione del regime di aiuto
denominato**

"Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura"

Introduzione

Nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Ismea, organismo fondiario nazionale, intende incentivare l'insediamento di giovani in agricoltura.

A tal fine, è stato predisposto uno specifico Regime di aiuto denominato "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura", registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 40395 ed operativo dalla data di pubblicazione sul sito della DG COMP della Commissione.

Il Regime prevede l'erogazione di un premio in conto interessi nell'ambito di un'operazione di intervento fondiario che si concretizza attraverso l'acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) di efficienti strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato dominio, in favore di giovani che si insediano in un'azienda agricola in qualità di capo azienda.

Il regime d'aiuto è applicabile sul territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli aiuti sono limitati alle piccole e micro imprese definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6/05/2003.

1. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

1.1 Le agevolazioni sono riservate ai soggetti che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. Per beneficiare delle agevolazioni, i soggetti, **al momento della presentazione della domanda**, devono possedere i seguenti requisiti:

- a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non compiuti;
- b. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
- d. possesso di adeguate capacità e competenze professionali attestate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
 - titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
 - esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
 - attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali, è ammissibile alle agevolazioni a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale impegno deve essere indicato nel piano aziendale.

- e. conduzione, per la prima volta, in qualità di titolare di:
 - **impresa individuale** che, al momento della presentazione della domanda ovvero, in mancanza, **entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**, risulti:
 - titolare di partita IVA in campo agricolo;
 - iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio (sezione speciale).

oppure

- **società agricola** (di persone, capitali ovvero cooperative) che, al momento della presentazione della domanda, risulti:
 - titolare di partita IVA in campo agricolo;
 - iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio (sezione speciale);
 - avere per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;

- recare la indicazione di "società agricola" nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
- non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
- essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.

Nel caso di insediamento in società agricola, il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve risultare socio. **Entro 3 mesi** dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, **a pena di decadenza**, il soggetto deve assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Per una società agricola possono beneficiare del premio di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità dell'azienda, fermo restando che l'ammontare del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane.

Lo statuto della società deve altresì contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni ovvero tali da comportare l'insorgere di alcuno dei criteri di esclusione di cui al successivo punto 3, fino alla cancellazione del patto di riservato dominio.

2. REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

2.1 Per essere ammesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve, a pena di irricevibilità, presentare la seguente documentazione, utilizzando esclusivamente la modulistica che Ismea mette a disposizione sul proprio sito internet **www.ismea.it**:

- a. domanda di accesso alle agevolazioni;
- b. descrizione della struttura fondiaria con particolare riferimento all'ubicazione e alle caratteristiche territoriali;
- c. piano aziendale, che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell'intervento fondiario in relazione allo sviluppo dell'attività agricola, articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il predetto piano aziendale deve comprendere, almeno:
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con particolare riferimento agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;
 - gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
 - i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza.

L'attuazione del piano aziendale deve essere avviata entro 9 mesi dalla data della stipula dell'atto di vendita con patto di riservato dominio.

Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione previsto, previa comunicazione e autorizzazione dell'Istituto.

- d. dichiarazione di insediarsi in agricoltura per la prima volta in qualità di titolare/legale rappresentante di un'impresa individuale o di una società agricola, così come definite e nei termini di cui al paragrafo 1, lettera E;
- e. dichiarazione di insediarsi in un'impresa ovvero in una società agricola che garantisca il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e di igiene, ambiente e benessere degli animali e risulti in ogni caso in regola con la normativa antimafia;
- f. dichiarazione di impegnarsi a condurre in qualità di titolare/legale rappresentante l'Impresa ovvero la società agricola oggetto di insediamento per almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

2.2 I terreni oggetto dell'intervento devono avere destinazione agricola ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti ed i fabbricati, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, devono risultare in possesso del requisito di ruralità secondo la normativa vigente.

3.CRITERI DI ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

- 3.1 L'esistenza della condizione di insediamento al momento della presentazione della domanda delle agevolazioni, esclude la possibilità per il soggetto richiedente di beneficiare delle agevolazioni stesse.
- 3.2 L'insediamento sussiste nel momento in cui il soggetto soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- a. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
 - b. possesso di una partita IVA nel settore agricolo;
 - c. iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;
 - d. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell'azienda agricola.
- 3.3 Sono, altresì, esclusi dalle agevolazioni:
- a. le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b. le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 5, Regolamento (UE) n. 702/2014);
 - c. i soggetti:
 - che intendono insediarsi in imprese/società agricole, nelle quali in precedenza si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
 - che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri dell'attività agricola;
 - che alla data di presentazione della domanda siano in attesa di percepire un premio di primo insediamento, e non si dichiarino disponibili a rinunciarvi in caso di accoglimento della domanda presentata a ISMEA;
 - che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti, salvo che la nuova azienda risulti efficiente sotto l'aspetto economico ed occupazionale in relazione alle attività previste nel piano aziendale;
 - d. gli interventi:
 - tra coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, fatta salva la compravendita tra fratelli relativa a terreni provenienti da divisione ereditaria;
 - In favore di soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 159/2011 o di una delle cause ostative previste all'art. 67 del medesimo decreto;
 - In favore di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure dell'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A,

nonché per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione e in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.4 Sono inoltre esclusi gli interventi:

- a. che hanno per oggetto un'azienda agricola i cui terreni siano già stati acquistati dall'Ismea, a meno che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento del residuo prezzo;
- b. che hanno per oggetto un'azienda agricola i cui terreni non sono in grado di garantire efficacia dell'intervento nell'Istituto, con particolare riferimento alla PLV dei terreni in acquisto derivante dalle attività aziendali e al relativo livello di redditività in relazione agli oneri finanziari connessi alla sopportabilità dell'investimento nell'ambito del periodo di ammortamento prescelto;
- c. che hanno per oggetto un'azienda agricola i cui terreni hanno un valore di stima, determinato in sede di accertamento tecnico, inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;
- d. per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi; (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il collegamento/controllo ricorre quando tra le parti, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse, sussistono rapporti di coniugio, parentela e affinità ovvero rapporti di lavoro, titolarità di quote/azioni, ecc.);
- e. che hanno per oggetto aziende agricole sui cui terreni risultino trascritti pignoramenti immobiliari, ovvero iscritte ipoteche giudiziarie o atti di sequestro;
- f. che hanno per oggetto aziende agricole i cui terreni risultino di proprietà di una società assoggettata a procedura concordataria o concorsuale o con in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g. che hanno per oggetto aziende agricole sui cui terreni su cui risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 60% del valore stimato da Ismea;
- h. che hanno per oggetto terreni gravati da uso civico e proprietà collettive;
- i. relativi a terreni condotti da altra impresa agricola con contratti d'affitto di durata superiore a 5 anni o terreni condotti da giovani imprenditori agricoli in economia diretta;
- j. in favore di soggetti per i quali risulti un collegamento/controllo con assegnatari non in regola con i pagamenti delle rate di ammortamento connesse a precedenti interventi dell'Istituto.

3.5 In ogni caso, per le procedure esecutive già incardinate, l'ISMEA può intervenire quale acquirente per aziende agricole oggetto di vendita giudiziale mediante procedura di asta pubblica.

3.6 In ogni caso sono esclusi gli interventi in contrasto con i principi e le disposizioni attuative del regime di aiuto n. SA 40395.

4. LIMITI DI INTERVENTO

- 4.1 l'importo di ciascun intervento non può essere inferiore a 200.000,00 euro e non può essere superiore a 2.000.000,00 di euro.

5. AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE

- 5.1 L'agevolazione è:

- a. erogata come abbuono di interessi il cui valore attualizzato non può essere superiore a Euro 70.000, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento n. 702/2014;
- b. versata per il 60% al momento della concessione dell'aiuto e la restante parte in relazione all'attuazione del piano aziendale, mediante apposita rimodulazione del piano di ammortamento;
- c. cumulabile con altri contributi provenienti da fondi di finanziamento nel rispetto dei massimali previsti all'art.18 dal regolamento n. 702/2014;
- d. calcolata sulla base del tasso di riferimento determinato conformemente a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/0 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

- 5.2 In ogni caso, il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

- 5.3 Ai fini della quantificazione dell'agevolazione:

- a. fino alla data della verifica della corretta attuazione del piano aziendale, il beneficiario è tenuto a pagare all'ISMEA la rata calcolata sulla base del 60% dell'agevolazione massima prevista (70.000 euro);
- b. dalla anzidetta data di verifica, in caso di esito positivo, il beneficiario è tenuto a pagare all'ISMEA la rata calcolata sulla base del 100% dell'agevolazione massima prevista (70.000 euro). In tal caso, al pagamento della prima rata successiva alla predetta data, l'ISMEA riconosce al beneficiario le maggiori somme fino a quel momento versate;
- c. in caso di esito negativo della verifica, dalla data della verifica stessa, il beneficiario è tenuto a pagare all'ISMEA la rata calcolata senza tenere conto dell'agevolazione prevista. In tal caso, al pagamento della prima rata successiva alla verifica, il beneficiario riconosce all'ISMEA le minori somme fino a quel momento pagate.